REGOLAMENTO (CE) N. 1128/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1998/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1765/92, per poter beneficiare dei pagamenti compensativi per i cereali, le piante proteiche e i semi di lino nel quadro del regime di sostegno a taluni seminativi, i produttori devono aver seminato entro il 15 maggio precedente il raccolto considerato;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 760/98 [4], il termine per la semina per i semi oleosi è fissato al 15 maggio;

considerando che a causa delle condizioni climatiche particolarmente rigorose di quest'anno non sarà possibile rispettare comunque i termini di semina fissati per il Belgio, la Germania, l'Irlanda, l'Austria, la Svezia, la Grecia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Francia, la Danimarca e il Regno Unito; che è quindi opportuno prorogare il termine per la semina di cereali e/o semi oleosi e/o piante proteiche e/o semi di lino per la campagna 1998/1999, eventualmente in alcune regioni specifiche; che a tal fine, a norma dell'articolo 12, settimo trattino, del regolamento (CEE) n. 1765/92, è opportuno derogare ai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 658/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I termini di semina per la campagna 1998/1999 sono fissati in allegato relativamente alle colture, agli Stati membri e alle regioni ivi indicate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3.
[3] GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.
[4] GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 8.

ALLEGATO

Termine di semina per la campagna 1998/1999

Colture	Stato membro	Regioni	Termine
Granturco, girasole, sorgo, soia, grano saraceno	Francia	Tutto il territorio	31 maggio 1998
Cereali, colture oleaginose, piante proteiche e semi di lino	Belgio Danimarca Irlanda Paesi Bassi Regno Unito	Tutto il territorio	31 maggio 1998
Granturco, girasole, soia	Grecia	Tutto il territorio	31 maggio 1998
Granturco	Germania	Tutto il territorio	31 maggio 1998
Granturco, soia	Austria	Tutto il territorio	31 maggio 1998
Granturco, girasole, sorgo	Portogallo	Tutto il territorio	15 giugno 1998
Cereali, colture oleaginose, piante proteiche e semi di lino	Svezia	Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västergötland Örebro Västmanland	15 giugno 1998